

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **60/1989** (ECLI:IT:COST:1989:60)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **09/11/1988**; Decisione del **09/02/1989**

Deposito del **23/02/1989**; Pubblicazione in G. U. **01/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15150**

Atti decisi:

N. 60

ORDINANZA 9-23 FEBBRAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1987 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla Banca Popolare di Novara contro la Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi FIBA-CISL di Asti, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione della Banca Popolare di Novara e della Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi FIBA-CISL di Asti nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 25 maggio 1987 (pervenuta il 31 marzo 1988; R.O. n. 165/1988) in causa tra Banca Popolare di Novara e Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi FIBA-CISL di Asti, avente ad oggetto impugnazione di trasferimento di dirigente sindacale senza l'autorizzazione della organizzazione sindacale di appartenenza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non limita il numero dei dirigenti sindacali aziendali il cui trasferimento è subordinato al nullaosta delle organizzazioni sindacali di appartenenza;

che sarebbe violato l'art. 41 della Costituzione che garantisce all'imprenditore la libertà di iniziativa economica;

che si sono costituite nel giudizio la Banca Popolare di Novara la quale, in via principale, ha concluso per l'infondatezza della questione trovando applicazione il limite stabilito dall'art. 23 della stessa legge n. 300 del 1970 e, in via subordinata, per lo accoglimento, e la Federazione Italiana Bancari Assicurativi FIBA-CISL di Asti che ha concluso per la infondatezza della questione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità e, in via gradata, per l'infondatezza della questione;

Considerato che la Corte remittente non ha accertato in concreto il numero dei dirigenti della rappresentanza sindacale della succursale di Asti;

che, pertanto, la questione sollevata è priva di riscontri obiettivi ed è puramente astratta onde non è stato effettuato il giudizio di rilevanza nel giudizio incidentale di costituzionalità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), in riferimento all'art. 41 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.